

Avvocati degli enti pubblici, revisionata la disciplina degli onorari

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Lilla Laperuta

Fra le novità contenute nel testo di riforma della pubblica amministrazione si evidenzia quella relativa alla revisione degli onorari per le avvocature degli enti pubblici, nella specie contemplata dall'articolo 9 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014).

I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

La nuova disciplina prevede inoltre che nelle ipotesi di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. Un regime differente è previsto per gli avvocati e i procuratori dello Stato.

I regolamenti e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In ogni caso a ciascun avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

L'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore (19 agosto) della legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni.

<https://www.diritto.it/avvocati-degli-enti-pubblici-revisionata-la-disciplina-degli-onorari/>